

Repertorio numero 3507

Raccolta numero 2301

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di ottobre,

20.10.2020

in Torino, Via Nizza n. 20, alle ore diciassette e trenta minuti.

Avanti me Dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio alla residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è personalmente comparsa la Signora:

- **GALLEANO Federica Maria**, nata a Torino il 23 luglio 1976, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'"**ASSOCIAZIONE PIEMONTESE CONTRO LE LEUCEMIE organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)**" con sede in Torino, Via Genovesi n. 4, codice fiscale n. 97537550010, iscritta in data 15 ottobre 2013 al Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche al n. 1042, iscritta all'Anagrafe Regionale delle ONLUS istituita presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte dal 14 maggio 1998.

Detta Comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certa, mi chiede di ricevere il presente atto e a tal uopo dichiara che è stata convocata in questo luogo, giorno ed ora, in prima convocazione, ai sensi di legge e di Statuto, l'assemblea della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche allo Statuto Sociale in corso come richiesto dal DL 3 luglio 2017 n. 117;
2. Approvazione del nuovo Statuto Sociale.

PARTE ORDINARIA

1. Relazione del Presidente;
2. Relazione del Tesoriere;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2019 e Bilancio Preventivo anno 2020;
4. Nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e degli eventuali Vice Presidenti;
5. Nomina del Comitato Scientifico;
6. Nomina dell' Organo di Controllo;
7. Varie ed eventuali.

Tanto premesso la Comparente mi richiede, con l'assenso unanime dei presenti, di redigere il verbale della riunione, al che io Notaio aderendo do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, chiamatovi dall'Assemblea ed ai sensi di Legge e di Statuto, la costituita Signora GALLEANO Federica Maria la quale

DICHIARA, VERIFICA, CONSTATA E FA CONSTARE:



NOTAIO
MARIA CRISTINA DE CESARE
10121 TORINO C.so Vittorio Emanuele II 74
Tel. 011/4345113 - 011/0209741

REGISTRATO
Agenzia Entrate
di Uff. Ter. Torino
DP II
il 23/10/2020
al n. 41549
Serie 1T

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 8 del vigente Statuto Sociale;
- che è presente il Presidente dell'Associazione nella persona di essa Comparente Signora GALLEANO Federica Maria, sopra generalizzata;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti essa Comparente Signora GALLEANO Federica Maria, sopra generalizzata, il Signor BOMBACI Felice Natale Maria, nato a Messina il giorno 1 gennaio 1958, il Signor MARZO Fausto, nato a Susa (TO) il 31 luglio 1960, la Signora SERRA Silvia, nata a Torino il 6 maggio 1968 e il Signor VARVELLI Marco, nato a Graziano Badoglio (AT) il 26 novembre 1950, mentre sono assenti giustificate le Signore MENSITIÈRE Giuseppina e VALERIO Valeria;
- che è presente il Revisore Contabile nella persona del Signor RONCO Mario, nato a Chieri (TO) il 5 luglio 1952;
- che è assente giustificato il Consulente Scientifico, Signor RESEGOTTI Luigi;
- che del Comitato Scientifico è presente il Signor SAGLIO Giuseppe, nato a Torino il 17 maggio 1950 e il Signor BOCCADORO Mario, nato a Savena il 24 marzo 1950, mentre sono assenti giustificati i Signori FAGIOLI Franca e VITOLO Umberto;
- che sono presenti e legittimati a intervenire, in proprio o per delega, con modalità che evitino il crearsi di assembramenti nel rispetto della normativa in vigore al fine di contrastare e contenere la diffusione della pandemia legata al virus COVID-19, i soci onorari e ordinari meglio identificati nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avuta dalla Comparente con il mio consenso, per un totale di n. 28 (ventotto) associati su un totale di n. 40 (quaranta) aventi diritto, dei quali n. 9 (nove) associati sono rappresentati per deleghe scritte regolarmente rilasciate ai sensi del vigente Statuto, verificate dal Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti dell'Associazione, e n. 6 (sei) associati sono collegati in videoconferenza mediante utilizzo della piattaforma informatica ZOOM come previsto nell'avviso di convocazione e come da istruzioni già impartite da parte della segreteria dell'Associazione, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 s.m.i., così come meglio indicato nel medesimo elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", con la precisazione che, mediante l'utilizzo della predetta piattaforma informatica, è consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; è consentito a me Notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione; è consentito agli intervenuti di partecipare alle discussioni ed alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che l'Assemblea, pertanto, è regolarmente costituita ai sensi di Legge e di Statuto ed atta a validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato, in merito ai quali i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati non opponendosi alla loro discussione.

Passando alla

TRATTAZIONE

degli argomenti posti all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria, il Presidente evidenzia ai presenti l'opportunità per l'Associazione di adottare un nuovo Statuto Sociale che, mantenendo fermo lo spirito dell'Associazione, senza apportare modifiche sostanziali agli elementi fondamentali caratterizzanti la stessa, si adegui alle nuove disposizioni di legge in materia con particolare riferimento alla riforma del Terzo Settore operata in forza della Legge n. 106/2016 e del D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), in particolare assumendo la denominazione "SEZIONE AIL di TORINO Organizzazione di Volontariato", in breve "AIL di TORINO ODV", meglio precisando lo scopo dell'Associazione e l'attività che ne costituisce oggetto, regolando la vita dell'Associazione e il funzionamento dei suoi organi nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia (Codice del Terzo Settore), con la precisazione che il nuovo Statuto approvato, come previsto dall'articolo 27 dello stesso, entrerà in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art. 104 comma 2 del D. Lgs 117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore, e in particolare di Ente del Terzo Settore - Organizzazione di Volontariato, subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro. In particolare il Presidente propone all'Assemblea di richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato, non appena ciò sarà possibile.

Fino a tale momento l'Associazione continuerà ad essere regolata dal vigente Statuto e dalla relativa normativa applicabile.

Infine il Presidente dà lettura ai presenti della nuova versione dello Statuto che viene proposta per l'approvazione, ne illustra compiutamente i contenuti e quindi me lo consegna per allegarlo, come viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da parte di me Notaio per dispensa avuta dalla Comparsante con il mio consenso.

Prima di procedere alla votazione il Presidente ricorda ai presenti che in data 19 giugno 2019 l'Assemblea straordinaria dell'"ASSOCIAZIONE PIEMONTESE CONTRO LE LEUCEMIE organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)", con delibera non verbalizzata nella forma pubblica dell'atto notarile, aveva già provveduto ad approvare una nuova versione dello Statuto, aggiornata alla normativa di cui al Codice del Terzo Settore, informando peraltro i presenti che tale Statuto non è stato iscritto presso il Registro delle Persone Giuridiche, e non ha trovato pertanto attuazione, in quanto il relativo testo non è stato validato dall'"AIL NAZIONALE". Per tale motivo si rende ora necessaria una nuova delibera di adeguamento dello Statuto, in conseguenza della quale procedere a tutte le relative formalità e adempimenti, nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla detta "AIL NAZIONALE".

Udito quanto sopra, dopo esauriente discussione, nessuno richiedendo il riassunto delle proprie dichiarazioni, l'assemblea dell'Associazione "ASSOCIAZIONE PIEMONTESE CONTRO LE LEUCEMIE organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)", all'unanimità, per voto palese espresso per alzata di mano, nessuno contrario e nessuno astenuto,

DELIBERA

1) di adottare un nuovo testo di Statuto, adeguato alle nuove disposizioni di Legge in materia, secondo quanto proposto ed illustrato dal Presidente, approvando articolo per articolo e quindi nel suo complesso il testo già allegato al presente verbale sotto la lettera "B";

2) di dare mandato al Presidente dell'Associazione per apportare al presente atto e all'allegato Statuto le modifiche formali che si rendessero necessarie per attuare il deliberato adeguamento alle norme imperative del c.d. "Codice del Terzo Settore";

3) in particolare, di dare mandato al Presidente dell'Associazione per eseguire tutti gli adempimenti necessari al fine di ottenere l'iscrizione della "SEZIONE AIL di TORINO Organizzazione di Volontariato" presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), non appena ciò sarà possibile, nonché per eseguire ogni ulteriore adempimento a tal uopo prescritto dalla Legge, in particolare per mantenere la Personalità Giuridica di cui già oggi è dotata.

Proclamati i risultati della votazione, essendo le ore diciotto e venti minuti l'assemblea prosegue in seduta ordinaria senza l'assistenza di me Notaio.

Il presente atto, così come le relative copie, estratti, certificati, dichiarazioni o attestazioni, sono esenti da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017. Si richiede inoltre l'applicazione delle agevolazioni previste dagli articoli 17 e 22 del D.Lgs. n. 460/1997.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico

dell'Associazione.

La Comparente dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 s.m.i. e di ogni altra normativa in vigore.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla Comparente che da me interpellata lo approva.

Scritto in parte da me e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su fogli tre di cui occupa otto intere facciate e fin qui della presente facciata, viene sottoscritto dalla Comparente e da me Notaio alle ore diciotto e venticinque minuti.

In originale firmati:

Federica Maria GALLEANO

Maria Cristina DE CESARE Notaio

ASSOCIAZIONE PIEMONTESE CONTRO LE LEUCEMIE - ONLUS

Personalità giuridica riconosciuta

dalla Giunta Regione Piemonte del 27.07.1991

Sede in Torino - Via A. Genovesi nr.4

c.f. 97537550010

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N° 3507/2301 DI REP.**ASSEMBLEA SOCI DEL 20/10/2020****Presenti****Soci Onorari**

Provana di Collegno Anna	☐	Pileri Alessandro	☐
Boccadoro Mario	☒	Resegotti Luigi	☐
Fagioli Franca	☐	Saglio Giuseppe	☒
Mazza Umberto	☐	Vitolo Umberto	☐

Soci Ordinari

Antonioli Ludovica	☒
Boidi Marco	☒
Bombaci Alessandro (RENOTO)	☒
Bombaci Felice	☒
Bordiga Roberto	☒
Bragoni Fabio Nunzio Fulvio (RENOTO)	☒
CAPELLA ALBERTO (delegato BORDIGA ROBERTO)	☒
Carletto Mario	☐ -
Casalegno Marro Lisa (delegata SERRA SILVIA)	☒
Castellaro Alberto	☒
Dellacasa Carla	☒
Ferrini Jurij (delegato DELLA CASA CARLA)	☒
Filippi Pier Paolo (decaduto)	☐ -
Galleano in Gariglio Federica	☒
Gabrielli Ernesto	☐ -
Garola Giorgia (delegato BOIDI MARCO)	☒
Geuna Massimo (RENOTO)	☒
Malpezzi Anna Maria (delegato MULONE VITTORIO)	☒

Soci Ordinari

Mariani Marisa (RENOTO)	☒
Marzo Fausto	☒
Mensitiere Giuseppina	☐ -
Mulone Vittorio	☒
Peyron Paola	☒
Sasia Maria	☐ -
Serra Silvia (RENOTO)	☒
Steriti Biaggina	☐ -
Steriti Giuseppe (RENOTO)	☒
Valerio Umberto (delegato BOMBACI ALESSANDRO)	☒
Valerio Valeria (delegato MARIANI MARISA)	☒
Varvelli Marco	☒
Villata Antonio (delegato GEUNA MASSIMO)	☒
Zanon di Valgiurata Lucio Igino (delegato SERRA SILVIA)	☒

Consiglieri

Bombaci Felice ☒
Filippi Pier Paolo (deceduto) ☐ —
Galleano in Gariglio Federica ☒
Marzo Fausto ☒
Mensitiere Giuseppina ☐ —
Serra Silvia (dimissionaria) ☒
Valerio Valeria ☐ —
Varvelli Marco ☒

Tesoriere e Segretario Generale

Filippi Pier Paolo (deceduto) ☐

Revisore Contabile

Ronco Mario ☒

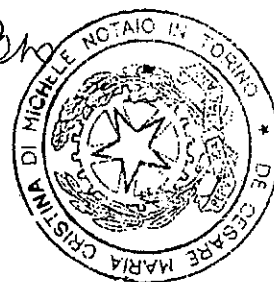
Consulente Scientifico

Resegotti Luigi ☐

Comitato Scientifico

Boccadoro Mario ☒ **Saglio Giuseppe** ☒
Fagioli Franca ☐ **Vitolo Umberto** ☐

Federica Maria Galleano
M. P. Galleano



Allegato "B" all'atto n. 3507/2301 di rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Sezione AIL di TORINO Organizzazione di Volontariato"

"AIL TORINO ODV"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata "SEZIONE AIL di TORINO Organizzazione di Volontariato", in breve "AIL di TORINO ODV". L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV", nonché del logo dell'AIL Nazionale.

La sede legale è stabilita in Torino.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Torino ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.

L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di venti soci.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 25.

Art. 2

Adesione all'Associazione Italiana contro

le Leucemie linfomi e mieloma - AIL Nazionale

La Sezione AIL di TORINO ODV aderisce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

L'associazione AIL di TORINO ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto.

Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Associazione AIL di TORINO ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

SCOPI E FINALITA', ATTIVITA'

Art. 3

Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione, tenendo conto della normativa vigente, opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ema-

topatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie, oltre al supporto a centri ematologici del territorio.

Art. 4

Attività

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie;
- b) promuovere il contatto e la collaborazione fra i gruppi di ricerca e assistenza esistenti, incoraggiando gli studi sulla prevenzione e cura delle leucemie,
- c) nell'ambito di quanto previsto al punto b) promuovere la formazione di nuovi ricercatori;
- d) di facilitare gli scambi di informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle cono-

scienze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia per la lotta contro i tumori maligni;

e) collaborare con gli organi legislativi e di governo della Regione Piemonte e degli enti locali per una piena e corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, per il varo di provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e di stimolo;

f) collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e ospedalieri e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;

g) eseguire a titolo gratuito prestazioni nell'ambito delle proprie attività in favore degli aderenti all'Associazione.

Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO

Art. 5

Risorse e strumenti

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

- a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
- b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;
- c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
- d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per le attività di interesse generale prestate, la "AIL di TORINO ODV" può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

Art. 6

Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 7

Soci

L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a venti persone fisiche.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la

quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione si compone di Soci ordinari, di sostenitori benemeriti e di sostenitori onorari.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare quali sostenitori benemeriti o sostenitori onorari le persone o le Istituzioni che hanno acquisito particolare prestigio scientifico o dato un cospicuo contributo alla Associazione e verranno considerati "AMICI SIMPATIZZANTI/SOSTENITORI".

I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

Art. 8

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ricevendone informazioni e avendo la facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legge
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;

b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9

Perdita della qualifica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima;

- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l'esclusione è deliberata per:

a) aver tenuto un comportamento contrastante agli scopi dell'Associazione, ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;

b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno sei mesi e decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione;

- causa di morte.

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 10

Organi ed altre funzioni

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 11

Gratuità degli organi e delle cariche sociali -

conflitto di interessi

Tutti gli Amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

Agli organi della Sezione AIL di TORINO ODV, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, si applica l'art. 2475 ter CC in merito al conflitto di interessi. La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento di AIL Nazionale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per sei mesi.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

ART. 13

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca il Presidente;
- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione dei soci;

- g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;
 - h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;
 - i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
- L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:
- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
 - b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
 - c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;
 - d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con le modalità che riterrà più opportune, ivi comprese forma e mezzi elettronici purché tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo

proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria, almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

ART. 15

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

E' ammesso l'intervento all'Assemblea "da remoto" mediante mezzi di telecomunicazioni in teleconferenza con l'espressione di voto in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che esercita il voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

- a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;
- b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;
- c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i

tre quarti dei soci.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

ART. 16

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea, tra i propri soci.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

ART. 17

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;
- b) nomina e revoca il Vicepresidente dell'Associazione, nel numero massimo di due determinandone i poteri e le attribuzioni di ciascuno, la durata dell'incarico che per gli Amministratori non può essere superiore al periodo di cui all'art. 16;
- c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
- d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;
- e) stabilisce la quota associativa annuale;
- f) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
- g) istituisce eventuali delegazioni;

h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico - finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;

i) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;

j) individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni delle Regioni Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

ART. 18

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, come da disposizioni di legge, per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo consuntivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due amministratori, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

ART. 19

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in

sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale.

Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 20

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli resta in carica per tre anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due).

ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE

ART. 21

Organo di Controllo

L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di tre membri effettivi e di due supplenti dell'Organo di Controllo; tutti non Soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un

membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Sezione AIL e all'interno dell'AIL Nazionale. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituiti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;
- d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;
- f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

ART. 22

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri - anche non soci - nominando tra essi il Presidente.

I componenti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

ART. 23

Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

- a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglimento, RINVIO

ART. 24

Esercizio sociale e Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione e inviati all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo, nonché pubblicati sul sito internet della Sezione.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione

che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 25

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla "devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale", salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26

Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 27

Entrata in Vigore

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art.104 comma 2 del D. Lgs 117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro.

L'assemblea conferisce al Consiglio di Amministrazione il mandato ad apportare ulteriori eventuali modifiche allo Statuto che si renderanno necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In originale firmati:

Federica Maria GALLEANO

Maria Cristina DE CESARE Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22.1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Torino, li 20 febbraio 2023